

***ASCOSIM – INCONTRO 10 MARZO 2010 -
ANTIRICICLAGGIO***

Avv. LUCA ZITIELLO

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Costituiscono “riciclaggio”:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni, o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

(segue)

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

(segue)

Per “finanziamento del terrorismo” si intende:

qualsiasi attività diretta - con qualsiasi mezzo - alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Le tre Direttive comunitarie in materia di prevenzione del riciclaggio

Prima Direttiva

Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Seconda Direttiva

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della Direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Le tre Direttive comunitarie in materia di prevenzione del riciclaggio

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione delle direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

Normativa Italiana

D. l. 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197

D. lgs. 20 febbraio 2004 n. 56

D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109

D. l. 25 giugno 2008, n. 112

Restano in vigore d. m. 142 del 3 febbraio 2006 - Istruzioni UIC 26 febbraio 2006 - Circolare UIC 22 agosto 1997 modificata nel 2006 relativa alle modalità di segnalazione di operazioni sospette - Decalogo Banca d'Italia *ter* del 2001.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica

Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria osservano gli obblighi di verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a Euro 15.000,00;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane s.p.a. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

Gli agenti in attività finanziaria osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 18 - Contenuto degli obblighi di
verifica**

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente;
- b) **identificare l'eventuale titolare effettivo** e verificarne l'identità (*cf.* art. 1, comma 2, lett. u - Allegato Tecnico art. 2);

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 18 - Contenuto degli obblighi di
verifica**

(segue)

- c) **ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Titolare effettivo

Per “titolare effettivo” si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.

In caso di società si intende:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più uno di partecipanti al capitale sociale;

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Titolare effettivo

(segue)

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e istituti giuridici quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intende:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 19 - Modalità di adempimento degli
obblighi**

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'art. 3 dell'Allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per verificare l'identità dei delegati alla firma.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 19 - Modalità di adempimento degli
obblighi**

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 19 - Modalità di adempimento degli
obblighi**

Il **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 20 - Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato a tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti (...) che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 20 - Approccio basato sul rischio

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, (adottate dalle Autorità di Vigilanza) nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'illustrazione del rapporto continuativo;
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte;

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 20 - Approccio basato sul rischio

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo:

1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo;
2. modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo;
3. ammontare;
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione e del rapporto continuativo.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 21 - Obblighi del cliente

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 22 - Modalità

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché, previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita (*cfr.* art. 9, comma 6, Direttiva 2005/60/CE).

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 23 - Obblighi di astensione

Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni (...) ovvero pongono fine al rapporto continuativo (...) già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 23 - Obblighi di astensione

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 23 - Obblighi di astensione

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:

- a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
- b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato dell'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzate a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a:

- a) contratti assicurazione-vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle disciplinate dall'art. 14 del d. lgs. 252/2005 e che non possano servire da garanzia per un prestito;

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

(segue)

- c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
- d) moneta elettronica nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo trattato in un anno civile;

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 25 - Obblighi semplificati

(segue)

- e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, se autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5, ossia:

- a) quando il cliente non è fisicamente presente;
- b) in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari;
- c) operazioni e rapporti con persone politicamente esposte (art. 1, comma 2, lett. o) - Allegato Tecnico art. 1).

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

Quando **il cliente non è fisicamente presente**, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

- a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento: tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

(segue)

- c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi con **persone politicamente esposte** residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 28 - Obblighi rafforzati

(segue)

- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

1. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:
 - a) *per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

(segue)

- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*
2. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

- a) *con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;*
- b) *con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.*

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

(segue)

3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

(segue)

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.
5. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 36 - Obblighi di registrazione

(segue)

6. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.
7. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 37 - Archivio Unico Informatico

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF, e gli altri soggetti che svolgono le attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro debitamente autorizzati, istituiscono un archivio unico informatico.
2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da consentire gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni._

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 37 - Archivio Unico Informatico

(segue)

3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
5. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purchè sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 37 - Archivio Unico Informatico

(segue)

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
8. Per la Cassa depositi e prestiti S.p.A., i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, commi 4 e 5, del TUB e le succursali italiane delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB aventi sede all'estero di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.

Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette

1. I destinatari del presente decreto inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
2. Il contenuto delle segnalazioni è definito dall'UIF.
3. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia con provvedimento della Banca d'Italia, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali e con decreto del Ministro dell'interno.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 41 - Segnalazione di operazioni
sospette**

(segue)

4. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria.
5. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
6. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finchè non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

**Art. 41 - Segnalazione di operazioni
sospette**

(segue)

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 42 - Iter della segnalazione

- Primo livello
Responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela.

- Secondo livello
Titolare dell'attività, legale rappresentante o suo delegato (responsabile antiriciclaggio).

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 42 - Iter della segnalazione

(segue)

- Terzo livello
Disamina e, ove fondate, trasmissione alla UIF prive del nominativo del segnalante (*La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. Cfr. art. 45, comma 4).*

- Quarto livello
DIA - Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

ANTIRICICLAGGIO

Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 45 - Tutela della riservatezza

I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

La UIF, la Guardia di Finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 3, lett. a), b) e c).

La UIF, la Guardia di Finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

L'identità delle persone fisiche può essere rilevata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

ANTIRICICLAGGIO
Soggetti - Obblighi - Responsabilità

Art. 46 - Divieto di comunicazione

È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dalla presente direttiva, fatto salvo il caso di comunicazioni tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Stati extracomunitari, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

Tale divieto non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.